



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI ACQUISTI DI SERVIZI , FORNITURE ED AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MORENA MATTIA - Sindaco	Sì
2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco	Sì
3. TRAVERSA CRISTINA - Assessore	Giust.
4. DE FABRI TIZIANA - Consigliere	Sì
5. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere	Giust.
6. SANDRI DARIO - Consigliere	Sì
7. DESTEFANIS GIANPAOLO - Consigliere	Giust.
8. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere	Sì
9. MASSOLINO DIEGO - Consigliere	Giust.
10. VOERZIO ELISA - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 6	
Totale Assenti: 4	

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Marta LUCCO CASTELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il DLGS 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, efficace a far data dal 1° luglio 2023, e, in particolare, gli artt. 48 e ss. che disciplinano i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e le modalità di affidamento degli stessi;

RICHIAMATI i principi ispiratori della nuova normativa, tra i quali in primis quelli del risultato e della fiducia, che si traducono nella massima tempestività e nell’attuazione del buon andamento della Pubblica Amministrazione e ai quali deve essere improntato l’esercizio dell’azione amministrativa nel procedimento di affidamento, favorendo l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità;

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti hanno la possibilità:

- di regolamentare le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, ed i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito delle predette indagini di mercato;
- ex art. 49, comma 3 del dlgs 36-2023, “La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.”

VISTO pertanto l’allegato schema di “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI ACQUISTI DI SERVIZI, FORNITURE ED AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, predisposto ex art.49,3 comma del citato dlgs 36/2023, col quale sono fornite indicazioni al RUP in ordine all’affidamento diretto, alla conduzione delle indagini di mercato e ai criteri di selezione dei fornitori da invitare e sono introdotte modalità operative snelle per:

- garantire la massima celerità degli acquisti di modico valore, individuati nelle soglie di seguito indicate:

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
F	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (140.000 €)	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (150.000 €)

in funzione della limitazione degli adempimenti procedurali previsti dal D.Lgs. citato;

- garantire, comunque nell’ottica della semplificazione, l’apertura concorrenziale per gli acquisti di valore più elevato;

DATO ATTO che le suddette fasce sono state già approvate nell’ambito del piano anticorruzione - sezione del PIAO da parte della Giunta comunale su proposta del RPCT, sentiti i dirigenti/responsabili dei servizi con Delibera della Giunta Comunale n. 27 del 18/07/2024;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale in esercizio della generale potestà regolamentare dell’Ente ex art. 42 TUOEL all’approvazione, in via amministrativa, del Regolamento in argomento;

VISTO il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica rilasciata ai sensi art.49 D.lgs

n.267/2000 ed allegato al presente provvedimento;

Con voti unanimi, favorevoli e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1- di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- 2- di APPROVARE il REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI ACQUISTI DI SERVIZI, FORNITURE ED AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000
- 4- di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 delle Legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al TAR entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI ACQUISTI DI SERVIZI, FORNITURE ED AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 3 – Obblighi di trasparenza
- Art. 4 – Principio di rotazione
- Art. 5 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione
- Art. 6 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 7 – Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate
- Art. 8 – Controlli e stipula
- Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti di lavori e forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico.
3. Il presente regolamento ha la finalità di assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di legalità, autonomia, concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità, buona fede e tutela dell'affidamento, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Ente
4. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice dei contratti pubblici), l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture.
5. Il presente regolamento si applica alle procedure gestite direttamente dal Comune e non riguarda quelle inviate alle centrali di committenza;
6. Il principio di rotazione favorisce la equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione di appalti pubblici e l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese alle commesse pubbliche.

Art. 2 – Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia necessita tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3 – Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

Art. 4 – Principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente.

Il principio di rotazione si applica in via obbligatoria per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate quando l'indagine di mercato sia stata effettuata ponendo limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il Comune si impegna possibilmente a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari di medesimi contratti (riferimento al CPV), salvo le deroghe di cui al presente regolamento.

Per medesimi lavori si intende l'esecuzione di lavori rientranti nella medesima categoria di opere generali (OG) e di opere speciali (OS) di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per medesima fornitura di servizi o di beni si intende l'esecuzione di servizi e la fornitura di beni rientranti nel medesimo settore di servizi merceologico individuato fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) 213/2008 consultabile al link <https://simap.tedl.europa.eu/it/web/simap/cpv>).

Il principio di rotazione non si applica:

- 1) agli affidamenti diretti per importi inferiori a 5.000,00 euro;
- 2) per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) quando l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

La rotazione si attua in relazione alle fasce di valore economico definite al successivo art. 5; in tale caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

1. arbitrario frazionamento dell'importo di un appalto unitario;
2. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
3. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 5 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
F	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Si richiama l'art.49, comma 6 del Dlgs 36-2023 che sancisce quanto segue: “È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.”

Art. 6 – Utilizzo delle fasce

Ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Il principio di rotazione si applica agli affidamenti che abbiano come oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di servizi, per importi rientranti nella stessa fascia di valore economico di cui al presente regolamento.

Il principio di rotazione non si applica quando la commessa, seppur rientrante nella stessa categoria di opere, nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di servizi, rientra in una fascia superiore o inferiore, come definite dal precedente art. 5.

Art. 7 – Deroga all'obbligo di rotazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 di cui alla predetta Fascia A) del precedente art. 5, è possibile derogare al principio di rotazione a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
- casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

Art. 8 – Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso

b) In caso di lavori, importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata in sede di procedura; in caso di servizi e forniture, importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;

c) Numero di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza.

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

Nel caso di invito a 5 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato l'operatore con il primo maggior valore.

Nel caso di invito a 10 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura;

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

- qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto; specularmente, si provvederà all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria contraddistinta dalla ultima corrispondente lettera dell'alfabeto;

- qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria “deserta”;
- in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si procede mediante sorteggio;
- in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;
- per i Consorzi di cui all’articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l’esecuzione, in applicazione del principio del “cumulo alla rinfusa”.

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d’ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all’accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l’inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all’esclusione del concorrente e a individuare l’operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Al termine dell’espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell’ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura.

Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

Art. 9 – Clausola di territorialità quale elemento premiale

Il Dlgs 36/2023 riserva al principio di accesso al mercato un ruolo centrale (art. 3) e fondante (art. 4) stabilendo i requisiti di partecipazione tassativamente necessari ed eventualmente integrabili prevalentemente in ottica pro-concorrenziale, attraverso:

- l’art. 100, co. 1,2 d.lgs. 36/2023: sancisce che le stazioni appaltanti richiedono i requisiti di partecipazione previsti esclusivamente dall’art. 100 stesso, dall’art. 102 d.lgs. 36/2023 o da leggi speciali;
- l’art. 10, co. 3, d.lgs. 36/2023: prevede che, fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenuto conto dell’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle PMI.

Le clausole territoriali, disciplinate all’art. 108 co. 7 d.lgs. 36/2023, sono quindi previste quale requisito premiale volte “a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento” e ciò compatibilmente “con il diritto dell’Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.

Pertanto nei documenti di gara la clausola territoriale costituisce mero criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione così come osservato dall’Anac con delibera 1/2024.

Art. 10 – Controlli e stipula

Tenuto conto di quanto previsto all’art. 52 del Codice, le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento sono quelli indicati nel “Regolamento in materia di controlli a campione, accertamento d’ufficio e di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, atti di notorietà e requisiti degli operatori economici. C.C. n. 12 del 15/07/2024

La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice. Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

Art. 11 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing.

Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
MORENA MATTIA

Il Vice Segretario Comunale
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

- ☒ parere di regolarità tecnica: favorevole
- ☐ parere di regolarità contabile: favorevole
- ☐ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il Responsabile del Servizio
MORENA MATTIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/10/2024 al 17/10/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Benevello, li 02/10/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/10/2024

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

